



# COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 37

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta Pubblica di Prima convocazione*

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO DEL MERCATINO DI SAN ZENO - DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5/2012.**

L'Anno **duemiladodici** addì **undici** del mese di **ottobre** alle ore **20:45**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

### All'appello risultano

<b>PICCININI TOMAS</b>	<b>Presente</b>
MARTELLI MAURO	Presente
<b>FACCIOLI SIMONE</b>	<b>Presente</b>
FACCIOLI ANTONIO	Presente
<b>LICCARDO FRANCESCO</b>	<b>Presente</b>
PRATI JACOPO	Assente
<b>MARCONI SIMONETTA</b>	<b>Presente</b>
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
<b>MARCHINI DAVIDE</b>	<b>Presente</b>
FORTUNA SABRINA	Presente
<b>BEGNONI PAOLO</b>	<b>Presente</b>
BONETTI ELIA	Presente
<b>PIETROPOLI ANTONELLA</b>	<b>Presente</b>
FORONCELLI LIVIO	Presente
<b>TREMATORE ANTONIO</b>	<b>Presente</b>
FORONCELLI MICHELANGELO	Presente
<b>ANSELMI GINO</b>	<b>Presente</b>

Assiste all'adunanza il Segretario dott. SACCHETTI DORIANA.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consigliere Delegato all'Ambiente Antonio Faccioli propone l'adozione della seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2012 è stato autorizzato lo svolgimento del Mercatino di San Zeno dal Produttore al Consumatore ed è stato approvato il Regolamento che ne determina modi e tempi di attuazione;

RITENUTO opportuno, alla luce dell'esperienza maturata in questi primi mesi di attività, apportare alcune migliorie alle norme contenute nel regolamento al fine di rendere più agevole lo svolgimento del mercato per gli operatori e aumentarne la partecipazione, incrementando la valorizzazione delle produzioni agricole locali;

RITENUTO pertanto necessario apportare le modifiche al regolamento in vigore come evidenziate in colore rosso in ogni articolo;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'art. 46 dello statuto comunale che prevede per l'approvazione e per la modificazione dei regolamenti la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale;
- l'art. 40 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione;

**DATO ATTO** che le modifiche alla proposta sono state esaminate nella seduta del 09.10.2012 dalla commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello statuto, nominata con deliberazione di C.C. n. 38 del 13.07.2004

### **P R O P O N E**

Per tutte le motivazioni in premessa indicate:

- 1. DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento comunale del Mercatino di San Zeno dal Produttore al Consumatore approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2012, come di seguito esposte:

#### **Art. 2**

##### **Specializzazioni merceologiche**

Al 1 comma vengono abrogate le parole "esclusivamente" e "indicati nella tabella allegata";

Al 2 comma vengono abrogate le parole "ed associazioni locali".

Viene inserito il comma 3: "Associazioni locali ed Enti. Per questi è concessa anche la vendita di prodotti diversi da prodotti alimentari, purché la vendita sia destinata a sostenere il volontariato e/o progetti sociali e/o culturali."

#### **Viene inserito l'art. 2 bis**

##### **Art. 2 bis**

##### **Origine dei prodotti**

- I prodotti venduti da aziende agricole ed artigiani devono essere di propria produzione anche se trattasi di derivati o trasformati.
- E' ammessa la vendita di merce derivata da collaborazioni tra produttori in una quota non superiore al 10%.

### **Art. 3**

#### **Requisiti del mercato**

Al 1 comma vengono abrogate le parole: "con i seguenti orari:

- Inizio allestimento ore 8.00
- Inizio vendita ore 8.30
- Cessazione attività di vendita ore 13.00
- Sgombero entro le ore 14.00"

Al 5 comma, dopo la parola "sindacale", vengono inserite le parole: "dove saranno anche indicati orari di allestimento, vendita, cessazione e sgombero."

Viene inserito il comma 7: "Il Sindaco, sentita la Giunta, per semplificare l'operatività e la logistica del mercatino potrà affidarne la gestione ad un'associazione del territorio."

### **Art. 4**

#### **Assegnazione dei posteggi**

Al 1 comma, la parola "seguenti" è sostituita da "successivi".

Al 2 comma dopo la parola "valutando" viene inserito il capoverso: "Data di protocollazione della domanda di partecipazione".

Viene inserito il comma 3: "Per le associazioni ed enti identificati nei precedenti articoli che intendono aderire è riservato un posteggio, che dovrà essere gestito a rotazione tra le varie domande di partecipazione, fissando un calendario di presenza."

### **Art. 5**

#### **Modalità di partecipazione**

Al 1 comma, dopo la parola "580" viene abrogata la parola "e"; dopo la parola "Camera di Commercio", viene inserita il capoverso: "le Associazioni legalmente riconosciute o Enti".

Viene abrogata la parola "i quali" e sostituita con la parola: "Tutti questi".

Al 2 comma, prima della parola "nella domanda" viene aggiunta la frase "Per imprenditori agricoli e artigiani".

Viene aggiunto il comma 3: "Per le Associazioni ed Enti si dovrà utilizzare lo specifico modulo sul quale si dovrà indicare oltre ai dati anagrafici:

- a) di essere un Associazione riconosciuta (ad es. Onlus) o indicare la tipologia di Ente (ad es. Scuola, Parrocchia, Istituto)
- b) le finalità della partecipazione
- c) la tipologia merceologica"

### **Art. 6**

#### **Prezzi di vendita**

Viene abrogato il comma 1.

### **Art. 7**

#### **Obblighi per gli operatori**

Al comma 1, dopo la parola "ciascuna impresa" viene aggiunta la seguente frase: "E' consentita, per agevolare la partecipazione anche dei piccoli produttori, la collaborazione tra aziende agricole e artigiani nella vendita dei propri prodotti."

Al 3 comma lettera c) viene abrogata la frase: "occupare il posteggio entro le ore 08.00 e sgomberarlo entro le ore 14.00" e viene sostituita con la frase: "occupare e sgomberare il posteggio negli orari stabiliti".

## **Art. 8**

### **Sanzioni**

Al comma 1 vengono abrogate le lettere b) e c).

2. **DI APPROVARE** il regolamento del Mercatino di San Zeno – dal produttore al consumatore – così come risulta con le modifiche apportate che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti al settore SERVIZI ISTITUZIONALI;

Il Sindaco dà la parola al consigliere Antonio Faccioli per la illustrazione della proposta di delibera in esame.

Il consigliere Faccioli spiega che si tratta di modifiche frutto dei mesi di rodaggio del mercatino; con tali modifiche, aggiunge, si è voluto migliorare la flessibilità nella organizzazione del mercato e soprattutto incentivare la partecipazione delle piccole aziende agricole che non hanno disponibilità di personale; inoltre si è normata la partecipazione delle associazioni.

Aperta discussione, il consigliere Foroncelli Michelangelo chiede chiarimenti in merito all'art. 3 ultimo capoverso, dove si parla di gestione da parte delle associazioni.

Il consigliere Faccioli risponde che si tratta di normare una situazione di fatto in quanto il mercato rimane gestito dal Comune, l'associazione Famiglie Insieme interviene solo per gestire l'aspetto logistico dei gazebo.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come sopra riportati;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 16  
Con voti favorevoli n. 16  
Contrari n. //  
Astenuti n. //  
Espressi nella forma di legge

#### DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 16  
Con voti favorevoli 16  
Contrari //  
Astenuti //  
Espressi nella forma di legge

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MOZZECANE

*Provincia di Verona*

*Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane*

*CF/PI 00354500233*

# **REGOLAMENTO DEL MERCATINO DI SAN ZENO DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE**

## **Art. 1**

### **Ubicazione del mercato**

1. E' istituito il mercato ai sensi del D.Lgs. 228/2011 riservato ai produttori agricoli denominato "Mercatino di San Zeno – dal Produttore al Consumatore" ubicato in Piazza Suor Pura, frazione San Zeno in Mozzo

## **Art. 2**

### **Specializzazioni merceologiche**

1. Nel mercato predetto possono essere venduti i prodotti agricoli anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, derivanti dall'esercizio dell'attività agricola da parte di imprese agricole e/o artigianali.

2. Al mercato possono accedere nella percentuale massima del 40% dei posteggi realizzati anche artigiani che lavorano materie prime agricole.

3. Associazioni locali ed Enti. Per questi è concessa anche la vendita di prodotti diversi da prodotti alimentari, purché la vendita sia destinata a sostenere il volontariato e/o progetti sociali e/o culturali.

## **Art. 2 bis**

### **Origine dei prodotti**

1. I prodotti venduti da aziende agricole ed artigiani devono essere di propria produzione anche se trattasi di derivati o trasformati.

2. E' ammessa la vendita di merce derivata da collaborazioni tra produttori in una quota non superiore al 10%.

## **Art. 3**

### **Requisiti del mercato**

1. Il mercato sarà settimanale e si svolgerà nella giornata di domenica.

2. E' costituito da tanti posteggi quanti ne potrà contenere la piazza Suor Pura Pagani. I posteggi avranno una superficie massima di mq. 3 x 3 e saranno localizzati come da relativa planimetria allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante.

3. Gli operatori che per la tipologia di merce in vendita necessitano del collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica dovranno corrispondere al Comune il costo degli eventuali consumi;

4. L'imprenditore agricolo o l'artigiano assegnatario del posteggio dovrà comunicare preventivamente all'ufficio Commercio negli orari di apertura entro la giornata di venerdì l'eventuale non partecipazione. In caso di mancata occupazione il posteggio rimarrà libero.

5. Il mercato avrà durata stagionale e il periodo verrà stabilito annualmente con ordinanza sindacale, dove saranno anche indicati orari di allestimento, vendita, cessazione e sgombero.

6. Il mercato potrà essere sospeso o spostato in concomitanza con manifestazioni ed altri eventi particolari su disposizione del Sindaco.

7. Il Sindaco, sentita la Giunta, per semplificare l'operatività e la logistica del mercatino potrà affidarne la gestione ad un associazione del territorio.

## **Art. 4**

### **Assegnazione dei posteggi**

1. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo i successivi criteri di priorità:

- Prodotti provenienti da aziende ubicate esclusivamente nell'ambito comunale e comuni limitrofi;
- Minore distanza dal Comune di Mozzecane e comunque non superiore ai 50 Km;

2. Per l'assegnazione del posteggio, in caso di aziende provenienti dallo stesso ambito, si procede valutando:

- Data di protocollazione della domanda di partecipazione;
- La maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese agricole o artigiane;
- Sorteggio;

3. Per le associazioni ed enti identificati nei precedenti articoli che intendono aderire è riservato un posteggio, che dovrà essere gestito a rotazione tra le varie domande di partecipazione, fissando un calendario di presenza.

## **Art. 5**

### **Modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare al mercato:

- gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580;
- gli artigiani iscritti presso la Camera di Commercio;
- le Associazioni legalmente riconosciute o Enti;

Tutti questi dovranno presentare la domanda per l'ottenimento della autorizzazione del posteggio al Protocollo del Comune di Mozzecane.

2. Per imprenditori agricoli e artigiani nella domanda, che avrà validità soltanto per la stagione di riferimento e dovrà pertanto essere ripetuta ogni anno, il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre a indicare le generalità, deve dichiarare:

- a) di essere iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 come produttore agricolo e/o di essere iscritto alla Camera di Commercio come artigiano;
- b) di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del d.lgs. 228/2001;
- c) i prodotti da commercializzare;

Alla richiesta va allegata copia o ricevuta dell'avvenuta comunicazione di cui all'art. 4 del D.lgs. 228/2001 al Comune.

3. Per le Associazioni ed Enti si dovrà utilizzare lo specifico modulo sul quale si dovrà indicare oltre ai dati anagrafici:

- a) di essere un Associazione riconosciuta (ad es. Onlus) o indicare la tipologia di Ente (ad es. Scuola, Parrocchia, Istituto)
- b) le finalità della partecipazione
- c) la tipologia merceologica

## **Art. 6**

### **Prezzi di vendita**

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.

2. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti.

## **Art. 7**

### **Obblighi per gli operatori**

1. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa. E' consentita, per agevolare la partecipazione anche dei piccoli produttori, la collaborazione tra aziende agricole e artigiani nella vendita dei propri prodotti.

2. Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli anche trasformati nel rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare.

3. E' fatto obbligo agli operatori di:

- a) lasciare pulito e sgombero da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine del mercato;
- b) eventuali rifiuti saranno smaltiti a cura degli operatori partecipanti;
- c) occupare e sgomberare il posteggio negli orari stabiliti
- d) non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela;
- e) utilizzare solo il gazebo messo a disposizione dal Comune;
- f) non usare bandiere, ombrelloni o altro contenente loghi politici, sindacali o associativi.



## **Art. 8**

### **Sanzioni**

1. L'operatore viene escluso dal mercato qualora:
  - a) perda uno dei requisiti elencati nelle lettere a) e b) del precedente articolo 5;
  - b) non utilizzi per tre volte consecutive il posteggio assegnato.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, o non sia già sanzionabile ai sensi del precedente comma 1, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio del Comune della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

## **Art. 10**

### **Disposizioni finali**

1. Solamente per il primo anno di svolgimento del mercato, l'uso del posteggio sarà concesso, a titolo promozionale, gratuitamente.
2. Per gli anni successivi sarà la Giunta Comunale a stabilire se prorogare la gratuità o applicare il canone COSAP in vigore per l'anno di competenza.

**AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.**

**Oggetto:**

APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO DEL MERCATINO DI SAN ZENO - DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5/2012.

---

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Lì,04-10-12

Il Responsabile del Servizio  
F.to SOAVE ELISABETTA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE  
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SACCHETTI DORIANA

---

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24-10-2012.

Mozzecane, lì 24-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI  
Dott.ssa Elisabetta Soave

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI  
Dott.ssa Elisabetta Soave